

Nel contesto della globalizzazione, l'economia criminale, la mafia finanziaria e il riciclaggio rappresentano fenomeni dal rilievo impressionante ma di difficile quantificazione

L'ANTIRICICLAGGIO COME CULTURA INTERNAZIONALE

Nel corso dell'ultimo decennio si è avuto modo di verificare come il fenomeno della globalizzazione abbia indiscutibilmente portato vantaggi, come quello dello sviluppo economico mondiale, seppur caratterizzato da fasi altalenanti (e il momento contingente ne è una lampante testimonianza), ma anche svantaggi, come la crescita indiscriminata e senza controllo di flussi finanziari. In tale scenario, l'economia criminale, la mafia finanziaria, il riciclaggio rappresentano fenomeni che hanno assunto un rilievo impressionante e di difficile quantificazione anche in ragione delle oggettive difficoltà delle autorità preposte di individuare la genesi della ricchezza illecita e quindi interrompere la spirale criminosa che porta con sé, come conseguenza, anche quella di destabilizzare, o quantomeno minare, la sicurezza e l'equilibrio dei mercati e delle economie a livello internazionale. Negli ultimi anni, inoltre, lo sviluppo di questi fenomeni ha subito una significativa accelerazione per l'effetto dell'introduzione di nuove modalità per il trasferimento dei capitali che hanno rappresentato anche altrettante opportunità per il reimpiego di beni di provenienza illecita e, con particolare riferimento allo scenario europeo, della liquidità disponibile, la cui formazione è stata favorita dalle molteplici occasioni di investimento, dalle privatizzazioni di grandi enti pubblici, dalla persistente diversificazione dei regimi fiscali fra i diversi paesi. Tutto ciò è avvenuto senza la contestuale adozione di un sistema di prevenzione forte e nello stesso tempo omogeneo a livello internazionale.

Rafforzare il ruolo del sistema finanziario

Appare pertanto inequivocabile, e anche coloro che sono ancora scettici al riguardo devono convincersene, come un'efficace lotta al riciclaggio di

denaro e di beni di provenienza illecita non può prescindere dal rafforzamento del ruolo ricoperto dal sistema finanziario, chiamato a collaborare attivamente con i governi, la magistratura e i servizi di polizia, promuovendo la circolazione e lo scambio delle informazioni. Questo contesto offre molti spunti di riflessione e deve rafforzare la convinzione che uno sforzo analogo a quello profuso in questi anni dalle banche per ottenere una approfondita profilazione e conoscenza del cliente per scopi commerciali, debba essere esercitato per acquisire e mantenere un'altrettanto approfondita conoscenza del cliente ai fini della prevenzione di questo fenomeno devastante che è il riciclaggio. In questo quadro si inserisce in modo efficace la III Direttiva europea, che ha sicuramente rafforzato nell'impianto normativo il ruolo cardine della "conoscenza del cliente" come fattore indispensabile per un'efficace lotta al riciclaggio del denaro e dei beni di provenienza illecita e un altrettanto effi-

cace contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale, scenari criminali troppo spesso, purtroppo, collegati fra di loro. Di conseguenza, la Direttiva ha posto all'attenzione di tutti gli Stati membri, e quindi di tutti gli intermediari finanziari degli Stati membri, la necessità di rendere omogenei gli ordinamenti interni per aumentare il valore della prevenzione attraverso l'adozione di un modello organizzativo basato, per gli intermediari, su tre "pilastri" fondamentali rappresentati dalle procedure, dai controlli e dalla formazione.

Lotta senza frontiere

La Direttiva europea, le norme e le tecniche predisposte a livello internazionale in diversi ambiti (Onu, Parlamento Europeo, Gafi) hanno positivamente enfatizzato come una lotta efficace al riciclaggio non possa limitarsi agli ambiti domestici di ogni singolo stato, ma debba essere necessariamente transfrontaliera pur nel rispetto delle normative adottate nei singoli paesi. Il

Antiriciclaggio: guida agli adempimenti gestionali

Appuntamento a Roma il prossimo 4 dicembre presso l'Hotel dei Congressi

Tra i vari problemi interpretativi e operativi sollevati dalla normativa antiriciclaggio, meritevole di attenzione risulta essere l'istituzione e gestione dell'Aui (Archivio Unico Informatico). La gestione dell'Aui ha lo scopo di assicurare la completezza, la chiarezza e l'immediatezza delle informazioni, la conservazione di queste secondo criteri uniformi, il mantenimento della loro storicità, la possibilità di dedurre evidenze integrate e la facilità di consultazione. L'istituzione di questo archivio pone i primi problemi in merito alla tipologia di dati da inserire, tempistica delle registrazioni e conservazione delle stesse. I tenutari, dal canto loro, incorrono spesso in interpretazioni su una tenuta meramente "burocratica", non supportata dall'apprensione di informazioni esatte, per cui le sanzioni a fronte dell'incompletezza di tale strumento sono ancora assai rilevanti. Il convegno "Antiriciclaggio: guida agli adempimenti gestionali", che l'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio organizza il prossimo 4 dicembre a Roma in collaborazione con Unione Fiduciaria SpA, vuole apportare un contributo per la comprensione di questi strumenti, suggerendo soluzioni interpretative e operative di supporto all'attività dei soggetti destinatari della normativa.



recepimento di tale impostazione ha permesso anche agli intermediari finanziari italiani, in particolare come effetto dell'attuazione della III Direttiva europea, di confrontarsi con questa caratteristica di "globalizzazione" che deve animare, pur con le peculiarità che necessariamente contraddistinguono le normative dei singoli stati, anche la lotta al riciclaggio. Nel contesto italiano, sono gli intermediari finanziari, partecipati da realtà estere ovvero con interessi e partecipazioni oltre confine, ad avere l'opportunità di cogliere maggiormente questa caratteristica di "globalizzazione" nell'ambito di un raffronto costruttivo tra le diverse normative vigenti nei singoli stati, in particolare europei, che deve aiutare a cogliere gli aspetti positivi ed efficaci di ciascuna di esse e contribuire ad affinare la lotta a un fenomeno che rischia di produrre effetti inquinanti irreversibili nel contesto dell'economia legale attualmente già afflitta da altre gravi problematiche. La nostra esperienza di Gruppo ci ha portato a un confronto diretto con la normativa e le policy adottate in Francia, offrendo l'opportunità di cogliere le peculiarità che differenziano il modello estero da quello italiano e al tempo stesso permettendo di integrare il nostro approccio, laddove possibile, con quegli aspetti che

devono contribuire a rendere più efficace l'azione di prevenzione. Un modello di business che assegni alla prevenzione del riciclaggio un ruolo centrale per la costruzione di relazioni con gli stakeholder basate sulla fiducia, sulla correttezza, quale presupposto e base per lo sviluppo di rapporti di lungo termine e la creazione di valore in modo corretto e duraturo nel tempo deve essere percepito come esigenza per qualsiasi sistema finanziario. Così come deve essere percepita come necessaria la tutela e la salvaguardia del valore reputazionale dell'intermediario, ricordando come uno degli effetti devastanti provocati dal coinvolgimento anche inconsapevole in fenomeni di riciclaggio sia rappresentato dal danno di immagine; e ancora, il rapporto fiduciario con la clientela, che rappresenta il patrimonio principale per un intermediario e può essere minato da comportamenti ed eventi collegati al mancato rispetto delle normative, quella antiriciclaggio in primis.

La chiave della conoscenza del cliente

Inoltre l'opportunità per il sistema in Italia di acquisire un sempre maggior numero di informazioni sul conto del cliente fin dall'apertura del rapporto, laddove possibile, non deve essere interpretata come una intromissione

nella sfera privata dello stesso ma deve costituire presupposto per la creazione di un modello di sviluppo che sia basato sulla conoscenza approfondita e sulla fiducia del cliente, nonché sulla salvaguardia dei suoi interessi al fine di creare un efficiente sistema di prevenzione dal rischio riciclaggio. Vorrei concludere con l'auspicio che nel sistema finanziario italiano si vada sempre di più verso la consapevolezza che il rispetto e la corretta applicazione della normativa antiriciclaggio non costituiscono (e non devono costituire), come peraltro è nello spirito della Direttiva europea, un ostacolo all'azione commerciale e al business in generale; bensì devono rappresentare un valido aiuto per elevare il livello qualitativo dell'attività di ogni singolo intermediario, della clientela e della relazione con la stessa. In tale contesto la conoscenza del cliente deve e dovrà sempre rappresentare un primario obiettivo da perseguire costantemente fin dal primo contatto con il cliente e durante tutta la vita della relazione instaurata.

Paolo Ciarrocchi

*coordinatore Commissione Intermediari
Finanziari Aira
responsabile Antiriciclaggio Cariparma*

UNA LOBBY CULTURALE

Da sinistra: Ranieri Razzante, docente di Legislazione Antiriciclaggio presso l'Università di Reggio Calabria, presidente e socio fondatore dell'Aira; il presidente onorario Pier Luigi Vigna e Ferdinando Santagata, segretario e tesoriere dell'Associazione

L'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio, dice il presidente Ranieri Razzante, è nata con l'obiettivo di divulgare la cosiddetta "cultura dell'antiriciclaggio" poiché questa tematica così attuale e importante è tuttora poco approfondita e dibattuta nelle sedi istituzionali



Nell'aprile di quest'anno è nata l'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (Aira). Si tratta di un'associazione culturale finalizzata alla promozione e diffusione della disciplina antiriciclaggio. L'idea di istituire questa associazione nasce dall'impulso creativo del professor Ranieri Razzante, docente di Legislazione Antiriciclaggio all'Università di Reggio Calabria, nonché membro della Commissione ministeriale incaricata di redigere il Testo Unico Antiriciclaggio. Gli altri soci fondatori dell'Aira sono: l'avvocato Eugenio Verbena, vicepresidente dell'associazione e profondo conoscitore del mondo bancario; Ferdinando Santagata, segretario e tesoriere con notevole esperienza nell'ambito delle relazioni istituzionali e commerciali di importanti realtà imprenditoriali italiane; l'avvocato Piercarlo Felice, consulente e formatore in

materia di antiriciclaggio, nel ruolo di consigliere Aira. Ricopre la carica di presidente onorario Pier Luigi Vigna, già procuratore nazionale Antimafia. "Sensibilizzare i cittadini sul contrasto del riciclaggio di denaro e, soprattutto, sulla prevenzione di questo diffuso reato, sottolinea il presidente dell'associazione Ranieri Razzante, non costituisce solamente l'adempimento di obblighi di legge: è anche un modo per diffondere la percezione dell'illegalità e per accrescere la consapevolezza sui costi sociali causati dall'inquinamento dei sistemi finanziari ed economici. In questo quadro, l'Aira si pone come un'associazione senza scopo di lucro che intende divulgare la cosiddetta 'cultura dell'antiriciclaggio'. Riteniamo cioè che la tematica sia ancora poco approfondita e dibattuta nelle sedi istituzionali; per questo vorremmo che l'Associazione diventasse un punto di



Un corso di specializzazione in Compliance Antiriciclaggio

Nell'assemblea dello scorso 26 settembre, Aira ha annunciato la prima edizione del Corso di alta specializzazione in Compliance Antiriciclaggio. Ne parliamo con Ferdinando Santagata, segretario Generale dell'associazione e direttore commerciale di Ius Consulting, la società che cura l'organizzazione del corso: "Il corso si propone di fornire strumenti operativi atti ad adempiere correttamente alle numerose prescrizioni normative comunitarie e nazionali. Il know-how fornito agli allievi consentirà loro di porsi sul mercato del lavoro con competenza e professionalità in qualità di dipendente e/o di consulente esterno delle aziende obbligate al rispetto degli adempimenti in materia. Il corso è pensato sia per il Compliance officer, cioè per il responsabile della funzione di compliance in banca, sia ai Compliance auditor Antiriciclaggio, cioè ai collaboratori del Compliance officer o del responsabile Audit". Il corso si rivolge a soggetti già impiegati presso intermediari finanziari, operatori non finanziari (società di recupero crediti, agenzie di affari in mediazione mobiliare, mediatori creditizi, agenzie in attività finanziaria) e professionisti (commercialisti, notai, consulenti del lavoro, avvocati). La durata del corso è di 220 ore articolate in 5 moduli di 40 ore (5 lezioni di 8 ore per ogni modulo), 2 seminari di 8 ore e 5 ore in modalità Fad (formazione a distanza).



riferimento per chiunque voglia avvicinarsi agli studi e all'operatività riferibili alla legislazione in materia. I vantaggi per gli associati sono rappresentati dall'informativa periodica sulle novità normative, dalla partecipazione a convegni e seminari dedicati, dagli sconti e dalle convenzioni per usufruire di servizi forniti da partner selezionati, della partecipazione a gruppi di lavoro e approfondimento interprofessionale".

La richiesta di consulenza e formazione
Secondo Razzante, con il decreto 231 del 2007 è cambiato l'approccio alla normativa, da un lato semplificandosi attraverso l'impostazione di nuove procedure di verifica e contatto con la clientela, e dall'altro incrementando la fase preventiva del contrasto al fenomeno. "L'approccio basato sul rischio è il comune denominatore delle direttive europee in materia finanziaria, e tende a enfatizzare il concetto di rischio per le aziende e la collettività rispetto a quello di semplice ottemperanza a obblighi normativi". D'altra parte con l'entrata in vigore della III Direttiva si è creata una forte richiesta di consulenza, assistenza specializzata e formazione in ambito antiriciclaggio. "La formazione e la consulenza in questo settore, dice Razzante, sono ancor di più oggi le leve strategiche che consentono il rispetto delle norme e la compressione dei rischi. Aira vuole insistere soprattutto su questi aspetti, tentando altresì di formare figure specializzate, attraverso appositi corsi di aggiornamento che sono in via di organizzazione. Esiste ed è reale il rischio di affidarsi a 'consulenti' improvvisati che

si prestano ad attività in materia, anche se non sempre ne sono all'altezza. Aira intende vigilare su questi fenomeni ed è ovviamente a disposizione di chiunque avesse bisogno di confrontarsi su tale argomento". Molte aziende pensano inoltre che l'adozione di sistemi automatici possa risolvere i problemi di conformità alle norme. Ma i sistemi informativi di antiriciclaggio presentano anche rischi? "L'adozione di sistemi e procedure informatiche aiuta a garantire i presidi contro il riciclaggio, ma non può risolvere il problema. È necessario che gli strumenti siano gestiti da persone preparate, competenti e aggiornate. Infine serve buon senso, una qualità che i sistemi automatici non possono garantire".

Il ruolo delle commissioni di studio

A Elisa Dellarosa, responsabile della commissione di studio Aira sulla Compliance, abbiamo chiesto cosa sono le commissioni di studio dell'Associazione. "L'obiettivo di Aira è divenire un punto di riferimento per intermediari e professionisti sul tema dell'antiriciclaggio e della compliance in generale. Aira è forum per esigenze informative, organizzative e operative degli associati e di tutti coloro che sono interessati alla disciplina settoriale concernente il corretto funzionamento dei sistemi finanziari e l'attività degli intermediari. Aira è inoltre un centro di raccordo di informazioni qualificate e svolge un'intensa attività divulgativa mediante l'attività di accademici, studiosi e operatori del settore. L'associazione agisce come lobby qualificata e ha

l'ambizione di divenire una sorta di facilitatore nella comunicazione fra le categorie di intermediari e le authority come un interlocutore istituzionale per il confronto scientifico sulla normativa e i connessi profili applicativi. Le commissioni sono il punto di partenza per lo studio, l'approfondimento e la divulgazione delle tematiche affrontate da Aira. Nello svolgimento delle attività di competenza, ciascuna commissione ha un progetto di lavoro volto a produrre soluzioni applicative e standard di condotta per la corretta interpretazione delle normative di riferimento e il confronto scientifico. Ad esempio, per quanto concerne la commissione compliance abbiamo in animo di realizzare un assessment iniziale sulle tematiche di maggior interesse e pianificare un progetto di lavoro che per l'anno 2009 dovrebbe consentire di rilasciare position paper e strumenti di lavoro destinati ai compliance officer, ai responsabili antiriciclaggio e ai risk manager. Intendiamo sviluppare codici di condotta aziendali e intavolare, se possibile, un dibattito con le associazioni di categoria per individuare best practice di gestione del rischio di non conformità e modelli organizzativi sostenibili. Nell'ambito dei lavori della commissione saranno certamente prese in esame le tematiche dell'antiriciclaggio, delle norme che regolano la prestazione dei servizi di investimento, le regole di tutela del consumatore".

Cristina Cellucci
Compliancenet.it

QUALI OBBLIGHI PER I PROFESSIONISTI

La cosiddetta III Direttiva Antiriciclaggio è stata recepita dall'ordinamento italiano attraverso il decreto legislativo n. 231 del novembre 2007: per una categoria considerata fortemente a rischio come quella dei liberi professionisti si richiede di collaborare con gli organi investigativi

E' convinzione comune che i liberi professionisti - anch'essi destinatari degli obblighi antiriciclaggio e poiché destinatari di tali obblighi - debbano trasformarsi in una sorta di "agenti segreti", messi alle calcagna dei loro clienti, decisi a investigare sulle operazioni da loro compiute e pronti a dare tempestiva comunicazione in caso di sospetto di riciclaggio. Si tratta di una visione un po' troppo "cinematografica" che deve essere sfatata. Al libero professionista è richiesta "semplicemente" (e con tale avverbio non si vuole intendere "facilmente") una collaborazione con gli organi investigativi e non una sostituzione a questi. Con gli anni, si è visto che il riciclatore tende all'utilizzo di canali nuovi per il "lavaggio" di denaro e i liberi professionisti sono un tramite, una categoria considerata fortemente a rischio. Revisori, contabili esterni, consulenti tributari, ad esempio, in ragione della loro attività volta alla verifica dello stato patrimoniale o finanziario di un soggetto o società, hanno la possibilità di effettuare un competente "screening" delle singole transazioni sospette e andare così ad aiutare l'attività di prevenzione dal riciclaggio. Da ciò deriva la scelta di adibire a "controlli" le categorie professionali. Il riciclaggio non è un reato che permette disattenzioni e sviste, distrazioni e buchi normativi e noi non possiamo farci trovare impreparati. Ed è per tale motivo che il nostro Paese si è adoperato a recepire repentinamente la c.d. III Direttiva Antiriciclaggio (2005/60/CE), portando alla luce, nel novembre del 2007, il d. lgs n. 231.

I contenuti del decreto

Il decreto legislativo introduce una serie di misure destinate a rafforzare la strategia preventiva di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: appare lampante il mutamento dell'approccio complessivo. Si parla, infatti, non solo di contrasto al

riciclaggio di denaro sporco ma anche di contrasto delle azioni di raccolta di beni o di denaro pulito aventi lo scopo di finanziare il terrorismo. Agli articoli 12 e 13 di tale nuovo strumento normativo figurano i liberi professionisti. Questi, come nella vecchia normativa, sono soggetti:

- agli obblighi di adeguata verifica della clientela;
- agli obblighi di conservazione e registrazione delle informazioni;
- agli obblighi di segnalazione di operazione sospetta.

In riferimento all'obbligo di adeguata verifica della clientela, è da specificare che tale obbligo non sostituisce quello di identificazione della normativa previgente, ma va a inglobarlo. Unica differenza la si riscontra nel fatto che mentre l'identificazione si riassume (e si riassume) nell'acquisizione "anagrafica" dei dati del cliente, l'adeguata verifica mira ad arrivare allo scopo dell'operazione. Tale obbligo si applica nei seguenti casi:

- quando la prestazione professionale ha come oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15mila euro;
- quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15mila euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'unica operazione, o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate. Tale caso, però, non può essere applicato ai revisori contabili poiché non esistono casi particolari legati alla loro operatività inerenti alla clientela occasionale oppure operazioni di valore non determinato o non determinabile.
- ogni volta che l'operazione sia di valore indeterminato o indeterminabile; ad esempio la costituzione, gestione o amministrazione di enti, società, trust o soggetti giuridici analoghi sono considerate sempre operazioni di valore



L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta alla presenza del professionista ovvero di un dipendente o collaboratore di quest'ultimo o della società di revisione e del cliente mediante un documento di identità non scaduto, ed è eseguita al momento dell'accettazione dell'incarico. Per l'identificazione di soggetti non comunitari, si procede all'acquisizione dei dati identificativi attraverso il passaporto o il permesso di soggiorno

L'obbligo di registrazione

Il d. lgs n. 231 del novembre 2007 prevede anche l'obbligo di registrazione per i professionisti. A tale proposito non si rilevano molte variazioni rispetto alla normativa precedente. E' confermato il periodo di dieci anni per la conservazione dei dati e, per la registrazione delle informazioni, il periodo di 30 giorni a partire dal compimento della prestazione professionale. Quanto alle informazioni da registrare, l'art. 36 stabilisce le seguenti:

- con riferimento alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;
- con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15mila euro (ex 12.500 euro), indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate o frazionate: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

Anche nel nuovo provvedimento è prevista la presenza, all'art. 37, di un archivio: l'archivio unico informatico per le società di revisione, un archivio informatico (diverso dall'Aui) per i professionisti e i revisori contabili.

non determinabile;

- in presenza di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, non considerando soglie, deroghe o esenzioni; in altre parole, qualora ci siano dubbi sulla liceità della provenienza dei fondi;
- in presenza di dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati acquisiti in precedenza per l'identificazione di un cliente.

Le attività di verifica della clientela

L'obbligo di adeguata verifica della clientela consiste nelle seguenti attività:

- identificazione del cliente e verifica dell'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- identificazione dell'eventuale "titolare effettivo" (una nuova figura introdotta dal decreto) e verifica dell'identità;
- reperimento di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
- monitoraggio costante nel corso della prestazione professionale, attraverso le analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto, in modo tale da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali, e del suo profilo di rischio, ponendo maggiore attenzione all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati e le informazioni

detenute.

L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta alla presenza del professionista ovvero di un dipendente o collaboratore di quest'ultimo o della società di revisione e del cliente mediante un documento di identità non scaduto, ed è eseguita al momento dell'accettazione dell'incarico. Per l'identificazione di soggetti non comunitari, si procede all'acquisizione dei dati identificativi attraverso il passaporto o il permesso di soggiorno. I professionisti e le società di revisione acquisiscono i seguenti "dati identificativi":

- per le persone fisiche il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo della residenza o del domicilio, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale.

I clienti forniscono tutte le informazioni necessarie per l'identificazione e quelle richieste dal professionista o dalla società di revisione per ottemperare agli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio. All'atto della identificazione i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l'identificazione dei soggetti per conto dei quali operano. Contestualmente all'identificazione del cliente, è effettuata l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo. E'

I principi del Wolfsberg Group

L'approccio per rischi del Gruppo Wolfsberg permette alle istituzioni finanziarie una maggiore flessibilità (e anche la riduzione dei costi) purché ovviamente sia supportato da un metodo rigoroso e condiviso

Il Gruppo Wolfsberg è un raggruppamento formato da 11 banche internazionali che, autonomamente e su base volontaria, ha concordato e redatto una serie di prescrizioni volontarie contro il riciclaggio di denaro di provenienza illecita dando origine ai cosiddetti "principi Wolfsberg". Questi principi riguardano i rapporti tra banche e privati con patrimoni di elevato ammontare e comprendono linee guida concernenti l'accettazione di clienti, le situazioni che richiedono particolare attenzione, i modi per individuare attività insolite o sospette, l'accertamento dell'identità del proprietario effettivo dei conti e la formazione del personale bancario. Tra le più recenti pubblicazioni del Gruppo Wolfsberg, che sono iniziate nel 2000 con una riunione presso Château Wolfsberg in Svizzera, merita di essere ricordato l'aggiornamento nel maggio 2008 delle Frequently Asked Questions relative alle "Persone Politicamente Esposte" (PEPs). Le nuove Faq ribadiscono il concetto che, in azienda, solo i vertici apicali e il senior management, cioè coloro che hanno un effettivo potere in relazione alle politiche, alle procedure aziendali e agli asset, possono essere considerati PEPs.

I MEMBRI DEL WOLFSBERG GROUP

- Banco Santander
- Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
- Barclays
- Citigroup
- Credit Suisse
- Deutsche Bank
- Goldman Sachs
- Hsbc
- JPMorgan Chase
- Société Générale
- Ubs

L'approccio per rischi

In generale l'approccio del Gruppo Wolfsberg alle problematiche regolatorie e di compliance può essere definito "risk based" piuttosto che "rule based" come è viceversa l'approccio tipico dei regolatori. L'approccio per rischi permette alle istituzioni finanziarie una maggiore flessibilità (e anche la riduzione dei costi) purché ovviamente sia supportato da un metodo rigoroso e condiviso. Secondo il Gruppo Wolfsberg i macro-rischi da cui occorre partire sono tre: Country Risk, Customer Risk e Services Risk. Fattori da tenere in considerazione per valutare il rischio "paese" sono ad esempio la presenza di eventuali sanzioni o embarghi, la classificazione "non positiva" da parte della Financial Action Task Force oppure altre indicazioni da fonti attendibili (World Bank, International Monetary Fund, ecc.) relative sia alla commistione con il terrorismo e con le organizzazioni criminali, sia al "livello di corruzione" nazionale. Per quanto riguarda il Customer Risk, fattori da tenere in considerazione per valutare la propensione al riciclaggio del cliente sono ad esempio attività economiche connesse alla produzione, intermediazione e vendita di armi; business caratterizzati da forte quantità di contanti; attività commerciali caratterizzate da beni di alto valore (gioielleria, diamanti, arte antica, immobili di pregio); prestanomi professionali di conti coperti; persone politicamente esposte (PEPs). Infine, i fattori da tenere in considerazione per valutare servizi "a rischio" sono ad esempio quelli già classificati come tali da fonti attendibili quali "International Correspondent Banking services", "International Private Banking services" e servizi che comportano in generale vendita o commercializzazione di contante o metalli preziosi. Da evitare, in ogni caso, i servizi volti a rendere "anonimi" i clienti.

Cristina Cellucci
Compliancenet.it

imposta, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Al fine di agevolare l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo,

i destinatari di tale obbligo possono ricorrere all'utilizzo di pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, possono chiedere ai clienti i dati pertinenti o, comunque, ottenere le informazioni in altro modo. L'obbligo di adeguata verifica della

clientela è legato al concetto di risk based approach (approccio basato sul rischio, art. 20 del decreto) cioè l'obbligo di ordinare l'attività di verifica della clientela, commisurandola al rischio di riciclaggio associato al tipo di cliente (profilo soggettivo), rapporto di affari, prodotto o transazione di cui



trattasi (profilo oggettivo). Determinare il profilo di rischio del cliente ha lo scopo di individuare potenziali incoerenze nell'operatività del cliente. Va precisato che gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano a tutti i nuovi clienti nonché alla clientela esistente, con una tempistica da definire sulla base della valutazione del rischio presente. In altri termini, si procederà senza alcun dubbio all'operazione in esame all'atto del conferimento della prestazione professionale e, per quella già presente nel portafoglio del professionista, andrà effettuato un controllo che definisca innanzitutto quale categoria andrebbe posta in rilievo. Qualora ci sia impossibilità ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, i destinatari in questione devono astenersi dal porre in essere o dal continuare la prestazione professionale. L'obbligo di astensione non è tuttavia assoluto. Infatti, nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussista un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata o possa ostacolare le indagini, i soggetti obbligati informano la Uif senza indugio dopo aver eseguito l'operazione. Inoltre va ricordato che in base al rischio, più o meno elevato, gli obblighi di adeguata verifica della clientela possono assumere forme semplificate o rafforzate. Gli obblighi rafforzati (art. 28) vengono applicati ad esempio in

relazione a prestazioni professionali con persone politicamente esposte (PEPs). L'istituzione di tali figure costituisce un'altra importante novità apportata dal decreto: si ritengono tali i cittadini di altri stati comunitari o extracomunitari che rivestono o hanno rivestito importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.

La segnalazione delle operazioni sospette

Gli articoli 41 e seguenti trattano, infine, dell'obbligo più oneroso per i destinatari: segnalare le operazioni sospette. L'importanza e la riconosciuta utilità dell'impianto di segnalazione ha indotto il legislatore a specificare le modalità della segnalazione, prevedendo procedure diversificate a seconda del soggetto obbligato. Per i soggetti in questione, questi trasmettono la segnalazione direttamente all'Uif o agli ordini professionali individuati con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro della Giustizia. Qualora il professionista scelga il secondo iter, sarà l'ordine professionale a trasmettere la segnalazione all'Uif. Per le società di revisione, invece, la procedura è corrispondente a quella prevista per gli intermediari finanziari. Ossia sarà il responsabile dell'incarico, a cui spetta la gestione del rapporto con il cliente e che

partecipa alla conclusione della prestazione, a segnalare senza ritardo al rappresentante legale o a un suo delegato le operazioni sospette. Costui, esaminata la segnalazione e ritenuta fondata, la trasmetterà all'Uif. Si sottolinea qui come sussista un ferreo regime di riservatezza a favore del segnalante. La sua identità potrà essere resa nota solamente con un provvedimento motivato del magistrato, qualora questo lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento giudiziario.

Un "sacrificio" necessario?

Per l'inosservanza delle disposizioni fin qui esposte da parte dei professionisti - come del resto da parte di tutti i destinatari degli obblighi - sussistono aspre sanzioni. Probabilmente proprio la paura di essere sanzionati in prima persona fa sì che questi adempimenti vengano generalmente considerati dai professionisti una grande "seccatura". Per certi versi, come dar loro torto? Pensiamo per un attimo agli Stati Uniti. Dopo l'attacco alle Twin Towers del 2001, i controlli (anche sui cittadini americani) sono diventati a dir poco oppressivi. Se consideriamo la spiccata inclinazione degli americani a trasferirsi da una parte all'altra del proprio paese, la conseguenza è una notevole limitazione della libera circolazione delle persone. I severi controlli hanno pertanto delimitato una libertà che è sempre stata propria degli americani: la libertà di movimento. E i cittadini hanno rinunciato volontariamente a tale libertà per un unico scopo: il bene del proprio Paese. Quindi, se consideriamo che il riciclaggio di denaro sporco è l'attuale "malattia" della nostra società e della nostra economia (si pensi che il fenomeno rappresenta tra il 2 e il 5% del Pil mondiale e in Italia è valutato tra l'8 e il 12% del Pil, ndr) è così "scandaloso" esporsi in prima persona per il bene della collettività?

Alessandra Sabatini
Ius Consulting

LE COMMISSIONI DI STUDIO

L'assemblea di Aira ha approvato, per acclamazione, la costituzione delle seguenti Commissioni di Studio con i relativi responsabili.

- Libere professioni (responsabile: avv. Annalisa D'Amuri - Assimoco)
- Penale (responsabile: avv. Annalia D'Amuri - Assimoco)
- Compliance (responsabile: Elisa Dellarosa - Banca Malatestiana)
- Intermediari bancari (responsabile: Paolo Ciarrocchi - Cariparma)
- Intermediari assicurativi (responsabile: Giorgio Vittone - Reale Mutua)
- Intermediari ex artt. 106/107 TUB (responsabile: Avv. Michele Verin - Moneygram)
- SIM e SGR (al momento nessun responsabile)
- Fiduciarie (responsabile: avv. Fabrizio Vedana - Unione Fiduciaria)
- Altri soggetti obbligati (responsabile: Franco Arosio - FIAP)
- Normativa 231/01 (responsabile: avv. Maurizio Arena)
- Commissione Tecnica (responsabile: Massimo Summa - Studio Informatica)